

La presente deliberazione viene affissa il 12 FEB. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 12 del 11 FEB. 2008

Oggetto: Tribunale di Bn – Paoella Vincenzo +1 C/ Provincia di Benevento – Appello avverso la sentenza Trib. Bn. n. 90/07 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno undici del mese di febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	ASSENTE
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	ASSENTE
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello notificato il 15/10/07 il sig Paoella Vincenzo agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale avverso la sentenza Trib. Bn n. 90/07;

Con determina n. 60/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio in premessa a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni


dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello Tribunale di Bn . notificato il 15/10/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 60/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 60/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- con atto di appello notificato il 25/10/07 avverso la sentenza Trib. Bn n. 90/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 215 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 12 FEB. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

29 FEB. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 FEB. 2008

- * Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 29 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

2 Copia per
 SETTORE AVVOCATURA il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
 x Nucleo di Valutazione 1232 il _____ prot. n. _____
73-2-08 il _____ prot. n. _____
 Conf. Capigruppo

STUDIO LEGALE
Avv. SERGIO COSTABILE
Via Fucilari n.28 - tel. 081-5176163
Fax 081-9210209
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

C O P I A

TRIBUNALE DI BENEVENTO
ATTO DI APPELLO
AVVERSO LA SENTENZA N. 90/2007
DEL GIUDICE DI PACE DI COLLE SANNITA

Nell'interesse della **ENEL ENERGIA S.p.a. (già Enel Gas S.p.a.)**, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma al Viale Regina Margherita n.125, C.F. e P.I. 06655971007, R.E.A. n.1691784, capitale sociale Euro 302.039,00, in persona dell'Avv. Vincenzo Tucci, nella sua qualità di Procuratore della Società, in virtù dei poteri conferiti con procura per Notaio Nicola Atlante di Roma in data 09.01.2007 rep. N.24897 – Racc. n.9949, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto di citazione in appello, dall'Avv. Sergio Costabile con il quale elettivamente domicilia in Benevento alla Via Rummo n.27 presso lo studio dell'Avv. Sergio Parziale.

APPELLANTE

contro

il Sig. **PAOLELLA VINCENZO**, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Ferrara

APPELLATO

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Forgione

APPELLATO

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Paoella Vincenzo conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Colle Sannita, la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di €1.375,00 a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti, oltre l'indennizzo per il fermo giuridico ed il fermo tecnico, interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese, a seguito del sinistro verificatosi il giorno 11.12.2004 alle ore 9,30 circa, lungo la strada

provinciale Campolattaro – Benevento, allorché l'autovettura Passat 2.5 V6 TDI tg. BP 275 PZ di proprietà dell'attore e da lui stesso condotta, nel percorrere la predetta strada a velocità moderata, non poteva evitare una buca di notevoli dimensioni, non segnalata in alcun modo, riportando la deformazione del cerchione ed il danneggiamento dello pneumatico della ruota destra, tali da renderne necessaria la sostituzione. Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., la quale oltre ad impugnare estensivamente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, deduceva che "Nessuna responsabilità poteva essere attribuita all'Amministrazione Provinciale di Benevento perché l'attore, nel descrivere il sinistro, riferiva che la sua auto sarebbe presuntivamente andata a finire in una buca presente lungo il tratto della strada in discorso che, all'epoca del sinistro, era interessato da lavori di scavo effettuati dalla **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.A.** La convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta **la ENEL GAS S.p.A** (nonostante solo qualche riga prima avesse precisato che all'epoca del sinistro il tratto di strada teatro dello stesso era interessato da lavori della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.!!!) e, a verbale di udienza del 24 ottobre 2005, **la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.** Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 24 Ottobre 2005, come emerge chiaramente dai verbali di causa, il Giudice di Pace di Colle Sannita, Dott.ssa Biancamaria Iafusco, autorizzava la chiamata in causa della **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.** (anche se nella parte relativa allo svolgimento del processo e nei motivi della sentenza n.90/07, emessa all'esito del summenzionato giudizio, depositata in cancelleria in data 30 luglio 2007, si parla di chiamata in causa della **ENEL GAS S.p.a.** !!!). All'udienza del 16 gennaio 2007, la convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo del suo procuratore Avv. Salvatore Forgione, depositava atto di citazione per chiamata in causa della **ENEL GAS S.p.a.** (attenzione, non della Enel Distribuzione Gas S.p.A., così come ammesso dal Giudice di pace), ritualmente notificato. Il Giudice di Pace adito, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa della **ENEL GAS S.p.a.**, dal momento che la stessa non si era costituita, ne dichiarava la contumacia. Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e, all'udienza del 07.05.2007, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

Con sentenza n.90 del 19-30/07/2007, l'adito Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta dal Sig. Paoletta Vincenzo, condannando la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., e **la ENEL GAS S.p.a.**, in persona del egale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento della somma di €1.375,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, in favore dell'attore, ed al pagamento delle spese legali che liquidava in complessivi €1.270,00.

Averso la detta sentenza propone appello la soccombente ENEL ENERGIA S.p.a. (nuova denominazione societaria a partire dal 1° gennaio 2007 della Enel Gas S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rilevando l'assoluta erroneità di quanto è stato statuito dal Giudice di Pace adito, chiedendola riforma dell'impugnata sentenza per i seguenti specifici

MOTIVI:

1°) ERRONEA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE, IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DELLA ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.

In rito, si contesta per assoluto travisamento dei fatti di causa la pronuncia di condanna nei confronti della Enel Gas S.p.a., in persona del legale p.t. Già dalla descrizione dei fatti di causa è emersa evidente una contraddittoria ed arbitraria identificazione della società della quale è stata autorizzata la chiamata in causa.

Preliminarmente occorre chiarire e spiegare che la Enel Distribuzione Gas S.p.A. (ora Enel Rete Gas S.p.A) con sede in Milano alla via San Giovanni sul Muro n.9) e la Enel Gas S.p.A. (ora Enel Energia S.p.A. con sede in Roma al Viale Regina Margherita n.125) sono due società distinte e separate. Difatti, come si evince dai certificati camerati depositati in copia agli atti di causa la Enel Distribuzione Gas S.p.A. già in data 25/05/2004 (v. doc. n.4) aveva Partita IVA n.03008040960 e sede in Milano alla via G. Ripamonti n.85, mentre la Enel Gas S.p.A.(v. doc. n.5) aveva Partita IVA n.06655971007 e sede legale in Milano alla Via G. Ripamonti n.85. A seguito di vari mutamenti avvenuti mediante fusioni per incorporazione o cambi di sede sociale abbiamo ora che la Enel Distribuzione Gas è stata fusa per incorporazione in Enel Rete Gas S.p.A. (con sede in Milano alla via S. Giovanni sul Muro n.9 e P.I. n.00736240151), mentre la Enel Gas S.p.A. ha conservato il vecchio numero di partita IVA 06655971007 mutando soltanto la denominazione in Enel Energia S.p.A. e la sede sociale che ora è in Roma al Viale Regina Margherita n.125.

E' evidente, pertanto, che siamo in presenza di due società distinte e separate le quali, tra le altre cose, hanno oggetto sociale diverso poiché la Enel Rete Gas (prima Enel Distribuzione Gas) ha come oggetto prevalente la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti per pubblici servizi (gas metano ed altri gas combustibili ed energia in generale) mentre la Enel Energia S.p.A. (già Enel Gas S.p.A.) ha per oggetto sociale la vendita al pubblico, quale grossista di energia elettrica, gas metano ed altri gas combustili.

Dopo questa breve ma necessaria premessa, ritornando al merito della questione è opportuno ricordare testualmente quanto dichiarato dalla convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te

p.t. nella relativa comparsa di costituzione e risposta: " Nessuna responsabilità può essere attribuita all'Amministrazione (Provincia di Benevento), poiché l'attore nel descrivere il sinistro ha riferito che l'auto avrebbe presuntivamente investito una buca presente lungo un tratto di strada che, come può evincersi dalla relazione a firma del Dirigente del Settore Infrastrutture dell'Ente convenuto, Ing. Angelo Fuschini, all'epoca del sinistro era interessato da lavori di scavo effettuati dalla ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.".

Tuttavia qualche riga dopo e nelle conclusioni del summenzionato scritto difensivo, nonostante il documento dalla stessa depositato!!!, ha chiesto di chiamare in causa **la ENEL GAS S.p.a.**

La stessa contraddizione in ordine alla società da chiamare in causa si riscontra nei verbali di udienza della causa in discorso contraddistinta dal n. R.G. 201/C/05.

All'udienza del 24 ottobre 2005 la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo del suo procuratore Avv. Salvatore Forgione, chiedeva ed otteneva dall'Ill.mo Giudice di Pace adito di essere autorizzata a chiamare in causa **la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.**

Tuttavia, (con nostro assoluto stupore!!!) alla successiva udienza del 16 gennaio 2007 lo stesso Avv. Forgione depositava, agli atti del proprio fascicolo, atto di citazione per chiamata in causa della **ENEL GAS S.p.a.** ritualmente notificato, società quest'ultima che, all'esito della stessa udienza, veniva dichiarata contumace.

Dell' evidente errore non si è avveduto il Giudice di Pace adito che, dopo aver autorizzato la convenuta a chiamare in causa la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. e aver dichiarato la contumacia della ENEL GAS S.p.a. (società, questa, chiamata in causa a seguito di un errore procedurale e sostanziale!), nel frontespizio della sentenza emessa a seguito del giudizio di cui sopra, individua come parti: il Sig. Paoletta Vincenzo (Attore); la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. (Convenuta) e **la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. (Convenuta Contumace)**. Ma vi è di più! Nella parte della sentenza n.90/07 relativa allo svolgimento del processo è dato testualmente leggere che "*Con comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2005 si costituiva ritualmente in giudizio la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo dell'Avv. Salvatore Forgione, il quale, nell'impugnare integralmente la domanda attorea...deduceva che il tratto di strada, all'epoca del sinistro lamentato dall'attore, era interessato da lavori di scavo effettuati dalla ENEL GAS S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., alla quale unicamente doveva essere attribuita la responsabilità del sinistro*". Si tratta, con tutta evidenza, di un'opera di interpretazione creativa dell'Ill.mo Giudice di Pace adito in merito alle richieste e alla dinamica del sinistro, così come prospettata da parte convenuta.

A tal proposito è appena il caso di chiarire che il denunciato travisamento dei fatti di causa da parte

del Giudice di Pace adito, che poi ha condotto alla sentenza impugnata, per le ragioni già in parte esposte e sicuramente approfondite nel prosieguo del presente atto, non può ricondursi ad un mero errore materiale che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. Civ. 29-11-1994 n.10223) non avrebbe pregiudicato la validità dell'atto di citazione per chiamata in causa e la correttezza della censurata decisione. Già da un breve excursus dei fatti di causa emerge che:

- 1) Con comparsa di costituzione e risposta la convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., deduceva che " il tratto di strada teatro del sinistro lamentato dall'attore, all'epoca dello stesso, era interessato da lavori di scavo della **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.**";
- 2) Tuttavia, nel corpo dello stesso libello e nelle relative conclusioni chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la **ENEL GAS S.p.a.**, che come spiegato sopra era società del tutto diversa dalla prima;
- 3) Allo stesso modo, a verbale dell'udienza del 24 ottobre 2005, la convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., chiedeva a mezzo del suo procuratore di essere autorizzata a chiamare in causa la **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.**;
- 4) Tuttavia, all'udienza successiva, la stessa convenuta depositava atto di citazione per chiamata in causa della **ENEL GAS S.p.a.** . A fronte di una così evidente confusione e contraddizione difensiva e procedurale posta in essere dalla parte convenuta l'Ill.mo Giudice di Pace adito è incorso in una palese violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto dapprima con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 24.10.2005 ha autorizzato la chiamata in causa della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. e successivamente, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2007, prendendo atto del deposito da parte della provincia convenuta dell'atto di citazione per chiamata in causa della **ENEL GAS S.p.a.** ritualmente notificato (non avvedendosi che all'udienza precedente aveva autorizzato la chiamata in causa di altra società, la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a., così come richiesto da parte convenuta!!!!!!) dichiarava la contumacia di quest'ultima società cioè la **ENEL GAS S.p.a.**

5) Sempre per rimanere alle questioni preliminari e di rito, nella intestazione della sentenza n.90 del 17-30/07/2007 si identifica nella **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.** la convenuta contumace e nella parte deputata alla descrizione dello svolgimento del processo, nonché nelle motivazioni, si parla di **ENEL GAS S.p.a.**, come terza chiamata in causa. Quelli appena denunciati non sono soltanto gravi ed evidenti errori procedurali e difensivi sfociati nella chiamata in causa di una società diversa da quella rispetto alla quale era

interventiva l'autorizzazione del giudice, ma di un errore sostanziale che rende nulla ed inopponibile alla appellante la sentenza de quo.

2°) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA' CHIAMATA IN CAUSA
(INGIUSTIFICATA CONFUSIONE TRA ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. ed ENEL GAS S.p.a.)

Alla luce di quanto in precedenza esposto si eccepisce la inopponibilità della sentenza impugnata alla terza chiamata in causa ENEL GAS S.p.a. , per carenza di legittimazione passiva della stessa. **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. ed ENEL GAS S.p.a. sono due società assolutamente distinte e separate, aventi diversa denominazione, oggetto sociale, partita Iva ecc.** , come già spiegato analiticamente sopra.

La denunciata diversità emerge chiaramente dai due già richiamati certificati della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano – Ufficio registro delle Imprese – datati 25.5.2004

(allegati al fascicolo di parte appellante) dai quali emergono i dati identificativi delle due società in discorso.

In ordine alla **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.** emergono i seguenti dati:

- a) Iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese in data 10/09/2002;
- b) Forma giuridica: Società per azioni con un unico socio;
- c) Sede: Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 85;
- d) Costituita con atto del 26/05/2000;
- e) Partita Iva: 00736240151.

In ordine alla **ENEL GAS S.p.a.** emergono i seguenti dati:

- a) Iscritta nella Sezione Ordinaria del registro delle Imprese in data 09/09/2002;
- b) Forma giuridica: Società per azioni;
- c) Sede: Milano, Via Giuseppe Ripamonti n.85;
- d) Costituita con atto del 13/06/2001;
- e) Partita Iva: 06655971007.

A ciò si deve aggiungere che a far data dal 1° gennaio 2007 la Enel Gas S.p.a. ha mutato denominazione in Enel Energia S.p.a.

Sempre in rito, deve notarsi che l'estensore dell'impugnata sentenza insiste nel travisamento dei fatti di causa, autorizzando la chiamata in causa di una società in luogo di un'altra e per di più avente un ambito di competenza e di operatività che non presenta alcun profilo di connessione con i fatti di causa dedotti nella

controversia in discorso. In altri termini, la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. si occupa del settore della messa in opera e manutenzione della rete di distribuzione del gas metano; la ENEL GAS S.p.a., invece, si occupa esclusivamente del ramo vendita del gas.

Per confutare qualsiasi dubbio sull'esistenza di due società distinte e separate (ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. ed ENEL GAS S.p.a.) è opportuno ripercorre brevemente le tappe salienti del relativo iter di formazione; si potrà, in tal modo, ben comprendere come dall'originaria ed unica ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. si sia addivenuti alle due odierne società operanti in ambiti diversi.

Con atto per Notar Matilde Atlante in Roma del 14 dicembre 2001 Rep.9498 Racc.4885 viene stipulata la Scissione Parziale di "ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a" a favore di "ENEL VENDITA GAS S.p.a.", per cui il settore vendita del gas viene affidato a quest'ultima società (v. doc. n.6).

Con successivo atto per Notar Matilde Atlante in Roma del 27 novembre 2002 Rep. 9866 in Racc. 5100 viene deliberata la scissione parziale di "Enel Trade S.p.a." a favore di "Enel Vendita Gas S.p.a." e, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, la modifica della denominazione sociale della Enel Vendita Gas s.p.a. in "Enel Gas S.p.a". (v. doc. n.7).

Infine, con atto per Notar Matilde Atlante in Roma del 16 dicembre 2004 Rep. 11305 in Racc.5847 viene deliberata la fusione per incorporazione della "Enel Distribuzione Gas S.p.a." nella "Enel Rete Gas S.p.a", alla quale ultima era devoluta l'intera competenza in materia di messa in opera e distribuzione della rete del gas. (v. doc. n.8).

Alla luce della ricostruzione testè operata appare del tutto ingiustificata ed illegittima la chiamata in causa della ENEL GAS S.p.a. (oggi ENEL ENERGIA S.p.a.) in luogo della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. (oggi ENEL RETE GAS S.p.a.).

Il dato forse più eclatante a conferma della assoluta differenziazione tra le due società in discorso, che emerge dai documenti summenzionati, è costituito dalla diversità di Partita Iva tra Enel Distribuzione Gas S.p.a. ed Enel Gas S.p.a.

Pertanto, nell'autorizzare la chiamata in causa della Enel Gas S.p.a. in luogo della Enel Distribuzione Gas S.p.a., l'Ill.mo Giudice di Pace adito è incorso in un evidente ed essenziale "error in persona", con **conseguente necessità della declaratoria di difetto di legittimazione passiva di ENEL GAS S.p.a.**

3°) ILLEGITTIMITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO NEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER MANCANZA E/O CONTRADDITTORIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL

GIUDICE .

Soffermandoci ulteriormente sulla regolarità processuale della chiamata in causa della Enel Gas S.p.a. nel giudizio conclusi con la sentenza impugnata, è d'obbligo eccepirne la nullità anche per carenza o meglio contraddittoria autorizzazione da parte del Giudice.

Abbiamo avuto modo di sottolineare più volte che all'esito dell'udienza del 24.10.2005 il Giudice di Pace di Colle Sannita, in conformità a quanto richiesto a verbale da parte convenuta, ha autorizzato la chiamata in causa della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.

Tuttavia, la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., ha provveduto a chiamare in causa la ENEL GAS S.p.a., non già la Enel distribuzione Gas (v. atto di citazione per chiamata in causa di terzo).

Di tutta evidenza è che quella chiamata in causa sia affetta da nullità per mancanza di autorizzazione da parte del giudice (v. **Cass. Civile 10-02-2006, n.2977; 29-03-1996 n.2914; 05-10-2001 n.12293**).

A questo punto l'On.le Giudice di Pace adito è incorso in una duplice violazione delle norme procedurali in materia di chiamata in causa del terzo: non ha rilevato la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di un soggetto diverso da quello in ordine al quale aveva concesso l'autorizzazione ed anzi, una volta verificata la regolarità della relativa notifica, ne ha dichiarato la contumacia.

Invece il Giudice di Pace avrebbe dovuto semplicemente dichiarare la decadenza del convenuto dalla chiamata in causa della Enel Dsistribuzione Gas giacché non avvenuta, poiché come ormai evidente la convenuta aveva provvedeutoa chiamare in causa società diversa, giustamente non costituitasi.

Ma vi è di più!!!!

Gli errori commessi da parte della convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento non finiscono qui. Difatti, a parte i vari errori procedurali e sostanziali commessi vi è anche la notifica effettuata alla Enel Gas S.p.A. ma non presso la sede legale di Via G. Ripamonti n.85 in Milano ma in Roma alla via Ombrone n.2 ove, invece, aveva sede legale altra società del Gruppo Enel. Quel'ultimo errore da solo basterebbe ad inficiare di nullità il tutto!!!!

4°) ERRONEITA' DELLA CONDANNA DELLA ENEL GAS S.p.a.

Passando, infine, al merito appare evidente che la chiamata in causa della Enel Gas S.p.a. in luogo

della Enel Distribuzione Gas S.p.a. abbia dato luogo anche ad un errore sostanziale oltre che processuale.

La ratio per la quale il Giudice di Pace adito ha autorizzato la convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., a chiamare in causa un terzo (Enel Distribuzione e non Enel Gas!!) è che quest'ultima, in comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che il tratto di strada lungo il quale era avvenuto il sinistro stradale che ha coinvolto l'attore, all'epoca dello stesso, era interessato da lavori di scavo che, presuntivamente, avrebbero prodotto la buca causa del sinistro in oggetto.

Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, si legge testualmente che: "la chiamata in causa ENEL GAS S.p.a., a causa di una buca non segnalata, lasciata sulla sede stradale a seguito di lavori in corso, causava danni all'auto dell'attore. La predetta circostanza è stata confermata dal teste oculare Arianna Michele, il quale ha testualmente riferito: << La buca non era segnalata da alcun segnale di pericolo ed era posizionata al centro della carreggiata di pertinenza >>".

E ancora: "In sintonia con numerosa giurisprudenza questo Giudicante condivide l'orientamento secondo cui l'attività di scavo in centri abitati costituisce esercizio di attività pericolosa e, pertanto, ritiene sussistere una corresponsabilità nella causazione del danno della **ENEL GAS S.p.a.**, chiamata in causa...".

Orbene è lapalissiano che la accertata corresponsabilità nella causazione del sinistro non possa essere imputata alla ENEL GAS S.p.a.!!! L'attività di scavo è evidentemente connessa alla messa in opera o alla manutenzione della rete di distribuzione di gas metano. Quale attività pericolosa potrebbe, invece, essere imputata alla ENEL GAS S.p.a. che si occupa esclusivamente dell'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali??!

Ci troviamo indiscutibilmente in presenza di una motivazione contraddittoria che, come si desume "a contrario" da un conforme orientamento della Suprema Corte (v. **Cass. Civile 06-04-2006 n.8106**) non è riconducibile ad un mero errore materiale. Nella fattispecie, infatti, siamo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato.

E' evidente che ci sia stato un macroscopico travisamento dei fatti di causa che ha condotto alla pronuncia della sentenza impugnata!

Il "punctum dolens" è sempre lo stesso: l'illegittima sovrapposizione tra due società diverse!

La predisposizione, progettazione, messa in opera e manutenzione della rete di distribuzione di gas metano (nella quale rientra l'attività di scavo di cui sopra) costituisce l'ambito di competenza della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. (oggi ENEL RETE GAS S.p.a.) e non va confusa con il mercato, cioè con l'attività di vendita del gas ai clienti finale, che spetta alla ENEL GAS S.p.a. (oggi ENEL ENERGIA S.p.a.).

La condanna della Enel Gas S.p.a. manca del tutto del proprio fondamento giuridico in quanto epilogo di una arbitraria ed inesatta ricostruzione dei fatti di causa e dei soggetti dagli stessi interessati.

Tanto premesso e ritenuto la ENEL ENERGIA S.p.a. (già ENEL GAS S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa,

C I T A

il sig. **Paoella Vincenzo**, elettivamente domiciliato in Circello al Viale S.Vito n.4, presso lo studio del procuratore e difensore costituito Avv. Antonio Ferrara, dal quale è stato rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado e **l'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Solopaca alla Via Procusi n.20 presso lo studio del proc.re costituito in primo grado Avv. Salvatore Forgione a comparire innanzi il Tribunale di Benevento, Sezione e Giudice a designarsi, il giorno **03 Marzo 2008** nei locali soliti di udienza, ora di rito col prosieguo, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art.168 c.p.c. ovvero all'altra successiva che dovesse essere fissata dal G.I. ex art.168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il detto termine implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e con espresso avvertimento che, non comparendo e non sostituendosi nelle forme e nei termini di legge, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

Accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.90 del 19-30/07/2007, del Giudice di Pace di Colle Sannita:

a) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Enel Energia S.p.A. (già Enel Gas S.p.A.) per i motivi suesposti;

b) in conseguenza di quanto al punto "a" dichiarare la inefficacia della sentenza impugnata nei confronti della appellante Enel Energia (già Enel Gas S.p.a.);

c) nel merito rigettare la domanda proposta dal Sig. Paoella Vincenzo per la infondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte;

c) condannare gli appellati Sig. Paoella Vincenzo, e l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ai sensi dell'art.9 – comma V della L. n.488/1999 si dichiara che il valore del presente giudizio è di €.1375,00.

Salvis luribus!

Si allegano e depositano in Cancelleria:



1°) Copia conforme all'originale della sentenza n. 90/2007 del Giudice di Pace di Colle Sannita notificata il 19 settembre 2007;

Documenti vari di cui all'indice degli atti del fascicolo di appello.

Benevento, li 12 ottobre 2007.


Il sottoscritto difensore Avv. Sergio Costabile indica il seguente numero di fax 081-9210209 ed il seguente indirizzo di posta elettronica **sergio.costabile@fastwebnet.it** presso il quale dichiara di voler ricevere l'avviso di deposito della sentenza ed ogni altro avviso.

Avv. Sergio Costabile



Procura ad litem

Io sottoscritto, Avv. Vincenzo Tucci, in qualità di Procuratore di Enel Energia S.p.A. (giusta procura atto Notaio Nicola Atlante di Roma, Rep. N. 24876, Racc. n. 9949, del 9/01/2007), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A, delego a rappresentare e difendere la Società nel presente giudizio d'appello innanzi al Tribunale di Benevento avverso la sentenza n. 90/07 emessa dal Giudice di Pace di Colle Sarnita a favore del sig. Paoella Vincenzo, l'Avvocato Sergio Costabile eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avvocato Sergio Parziale in via G. Rummo, 27 - Benevento - conferendo all'Avvocato Costabile ogni potere di legge e di pratica ivi compreso quello di chiedere provvedimenti cautelari, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, farsi sostituire, rinunciare agli atti e transigere.



Vincenzo Tucci
Avv. Vincenzo Tucci

Per difesa Tucci
Avv. Sergio Costabile

Addi . Istante la Enel Energia S.p.A. – in persona del legale rapp.te p.t. – con sede in Roma al viale Regina Margherita n.125, rapp.ta e difesa dall'Avv. Sergio Costabile del foro di Nocera Inferiore, lo sottoscritto Assistente UNEP c/o il Tribunale di Benevento ho notificato e dato copia dell'antescritto atto di appello, ad ogni effetto e conseguenza di legge:

1°) al sig. Paoletta Vincenzo, elettivamente domiciliato in Circello al viale S.Vito n.4, presso il procuratore e difensore costituito in primo grado, Avv. Antonio Ferrara, quivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale in piego raccomandato A.R.

2°) all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Solopaca alla Via Procusi n.20 presso il procuratore costituito in primo grado, Avv. Salvatore Forgione, quivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale in piego raccomandato A.R.

Notificato a mezzo della posta
con Raccomanda a Legge
20 Novembre 1986 n. 300

15 OTT 2007

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Assistente U.P.P.
Franca Paoletta